

ALLEGATO VI AL PIAO 2025 – 2027 - PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE

Sulla scorta delle norme contenute nel D.M. 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. nr. 108 del 27/04/2020, a oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni in materia contenute nel D.L. 30/04/2019, nr. 34, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

RELAZIONE SUL CALCOLO DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 17/03/2020.

L'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ha introdotto un principio del tutto innovativo per quanto riguarda il regime delle assunzioni, scardinando il precedente sistema basato sul turnover. Tuttavia, come espressamente previsto dalla citata disposizione, l'applicazione della norma e la decorrenza del nuovo sistema sono state demandate all'emanazione di un decreto ministeriale. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019, finalizzato all'individuazione dei valori soglia differenziati per fascia demografica. È stata poi diffusa l'attesa circolare ministeriale, con le indicazioni operative sull'applicazione del nuovo sistema delle assunzioni, nonché delle modalità di calcolo del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Va considerato che:

- le disposizioni del DM 17 marzo 2020, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- secondo le delibere di Corte dei Conti Lombardia 73/2021/PAR, Abruzzo 249/2021/PAR, Liguria 1/2022/PAR, la spesa per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 non rileva ai fini del calcolo dell'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, analogamente a quanto accade per il comma 557/562;

- ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104/2020, sono escluse le spese di personale etero-finanziate, legate ad assunzioni effettuate per specifiche disposizioni di legge; sono anche escluse le spese per assunzioni legate alle progettualità del PNRR, etero finanziate o a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dall'art. 31-bis del D.L. 152/2021;
- sono infine esclusi, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 36/2022, i costi derivanti dalla corresponsione degli arretrati contrattuali del nuovo CCNL 16/11/2022 (anni 2019/2020/2021), mentre il maggior costo a regime dei nuovi tabellari incrementa stabilmente la spesa di personale.

La norma dispone che gli enti virtuosi possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica oppure nel rispetto della Tabella 2.

Dal 1/1/2025 l'applicazione della Tabella 2 viene meno, in quanto l'art. 5 del decreto termina di esplicitare i suoi effetti dal 31/12/2024. La conseguenza è che nel 2025 la "soglia" di riferimento dovrà essere individuata secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1.

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

Anno	N.	Note
2025	1	Collocamento a riposo di un dipendente, Area degli operatori esperti, con profilo di esecutore – operatore socioassistenziale, a tempo pieno, in comando presso Associazione intercomunale per i servizi socioassistenziali
2026	1	Collocamento a riposo di un dipendente, Area degli operatori esperti, con profilo di operaio specializzato dei servizi cimiteriali, a tempo pieno
2027	1	Collocamento a riposo di un dipendente, Area degli Istruttori, con profilo di istruttore amministrativo, a tempo pieno

il Piano dei fabbisogni di personale del Comune di Cassine per il triennio 2025 – 2027 prevede pertanto le seguenti assunzioni:

1. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

SERVIZIO DI RIFERIMENTO	ASSUNZIONI 2025 A TEMPO INDETERMINATO PROFILO	AREA	UFFICI	COSTO PREVISTO PER TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FISSO ED ACCESSORIO OLTRE ADONERI RIFLESSI ED ESCLUSA IRAP
SERVIZIO 6	1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO TECNICO con decorrenza prevista entro il primo semestre 2025 – mediante assunzione a tempo parziale (18h).	Funzionari ed E.Q.	Tecnico – urbanistico – Gestione dell’ambiente	8.500,00 ANNO 2025 17.500,00 ANNO 2026 17.500,00 ANNO 2027
SERVIZIO 1	1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO mediante progressione tra Aree ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D. lgs. n. 165/2001	Funzionari ed E.Q.	Finanziario	17.500,00 ANNO 2025 35.000,00 ANNO 2026 35.000,00 ANNO 2027

Limite massimo di spesa di personale ammissibile nell’anno 2025 ai sensi del D.M. 17/03/2020: 577.095,37. (calcolata dati Rendiconto 2023 ultimo approvato).

Capacità assunzionale calcolata sui vigenti vincoli di spesa

Limiti della dotazione organica in senso finanziario

La spesa di personale conseguente alla definizione dei fabbisogni di personale effettuata dall’Amministrazione è coerente con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 quater della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del **triennio 2011 - 2013**, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse, tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali, come da tabella sotto riportata e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020, secondo cui “La maggior spesa per

assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”:

Descrizione	Importo (€)
Limite di spesa art. 1 comma 557 quater L. n. 296/2006	515.356,67
Spesa di personale anno 2025 calcolata come sopra descritto	401.608,16

Nella spesa di personale per l'anno 2025 non è stata computata la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 17/3/2020 (G.U. 27/4/2020 n. 108).

Limiti delle facoltà assunzionali per il personale a tempo indeterminato

La spesa di personale è contenuta entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, come di seguito illustrato:

ENTRATE CORRENTI	
Entrate rendiconto anno 2023	2.144.134,48
Entrate rendiconto anno 2022	2.187.953,32
Entrate rendiconto anno 2021	2.017.218,58
Media	2.119.768,79
FCDE bilancio assestato 2024	28.843,55
ENTRATE DA CONSIDERARE	2.090.925,24

Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato: euro 509.233,44.

- Rapporto tra ultimo triennio di entrate correnti al netto del FCDE e spese di personale, calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto di gestione approvato: 24,35%;
- Valore soglia di riferimento per la fascia demografica dell'amministrazione (art. 4, comma 1 DM 17/03/2020): 27,60%.

Valutazione Capacità Spesa

Limite massimo di spesa di personale ammissibile nell'anno 2025 ai sensi del D.M. 17/03/2020: **577.095,37 euro;**
Margine: **67.861,93 euro.**

2. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O IN FORMA FLESSIBILE

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o con altro rapporto flessibile, già il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, approvato nell'ambito del Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2021 – 2023 e quale parte integrante del medesimo con deliberazione consiliare n. 51 in data 29/12/2020, esecutiva, il limite di spesa complessivo previsto dall'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010 veniva quantificato nella somma di euro 60.000,00, per le assunzioni ritenute necessarie per assicurare il regolare funzionamento dei servizi o per esigenze straordinarie o per sostituzione di personale a tempo indeterminato temporaneamente assente.

Richiamata la Sezione delle Autonomie deliberazione n. 15/2018, in cui i magistrati contabili si pronunciano in merito alla applicabilità dei limiti assunzionali anche agli Enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale. Il Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'Ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

Per il triennio 2025-2027, il limite di spesa complessivo previsto dall'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010 viene quantificato nella somma necessaria (individuata di seguito in tabella) a far fronte all'esigenza di garantire la continuità dei servizi nelle more dell'assunzione di un nuovo tecnico part-time da destinare all'ufficio urbanistica e di sostituire una dipendente attualmente in maternità. L'area urbanistica, per sua natura, richiede un presidio costante per rispondere prontamente alle richieste dei cittadini e degli operatori economici. La disponibilità di personale flessibile consente di mantenere la piena operatività del settore anche durante la fase di transizione. Al fine di garantire un adeguato passaggio di consegne e il trasferimento delle conoscenze operative, si ritiene indispensabile prevedere un periodo iniziale di affiancamento tra il personale flessibile e il nuovo tecnico che si prevede di assumere.

SERVIZIO DI RIFERIMEN TO	ASSUNZIONI 2025 - 2027A TEMPO <u>DETERMINATO</u> PROFILO	AREA	UFFICI	COSTO PREVISTO PER TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FISSO ED ACCESSORIO OLTRE ADONERI RIFLESSI ED ESCLUSA IRAP
	<p>1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – RAPPORTO A TEMPO PARZIALE PER N.</p> <p>18 ORE E PER UNA DURATA DI 6 MESI RINNOVABILI (con decorrenza prevista dal 1.2025) mediante utilizzo a tempo parziale di personale di altro ente ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311 del 2004 o ai sensi art. 1 comma 58-bis della legge n. 662/1996 o con altra modalità utilizzabile per assunzioni a tempo determinato.</p>	<p>Funzionari</p> <p>ed E.Q.</p>	<p>TECNICO URBANISTICO E GESTIONE DELL'AMBIENTE</p> <p>LL. PP. – GESTIONE DEMANIO E</p> <p>PATRIMONIO</p>	<p>36.500,00 ANNO 2025 36.500,00 ANNO 2026</p>